DDL DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA DELLO SPAZIO

Le conseguenze in campo di responsabilità civile

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ – UN VUOTO NORMATIVO DA COLMARE?

La disciplina sulla responsabilità in materia aerospaziale ricade ad oggi sullo **Stato in forza di trattati internazionali**:

1. Trattato sui principi che governano le attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresa la Luna e gli altri corpi celesti del 1967 (*Outer Space Treaty*);
2. Accordo sul Salvataggio e Ritorno degli Astronauti e sulla Restituzione degli Oggetti Lanciati nello Spazio del 1968;
3. Convenzione sulla Responsabilità Internazionale per i Danni Causati da Oggetti Spaziali del 1972;
4. Convenzione sull'Immatricolazione di oggetti spaziali del 1975.

CHI È L'OPERATORE SPAZIALE?

Articolo 1, comma 1, lett. m) del DDL: «*persona fisica o giuridica che conduce o* ***intende condurre*** *attività spaziali sotto la propria responsabilità*»;

Art. 3. (Ambito di applicazione) «*Le disposizioni del presente titolo si applicano alle attività spaziali condotte da operatori di qualsiasi nazionalità nel territorio italiano nonché alle attività spaziali condotte da operatori nazionali al di fuori del territorio italiano.*».

LA RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI PRIVATI (ART. 18)

- 1. «L'operatore è responsabile dei danni cagionati in conseguenza delle attività spaziali condotte.
- 2. L'operatore **è sempre tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre** nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi. La responsabilità è esclusa **solo se l'operatore prova che i danni sono stati causati, in via esclusiva e con dolo, da un terzo estraneo all'operazione spaziale e che il fatto del terzo non poteva essere impedito**, ovvero se prova che i danni sono stati causati esclusivamente dal danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, si applica **l'articolo 1227 del codice civile**.
- 3. Nei casi previsti dal comma 2, l'operatore autorizzato risponde del danno fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 4. L'operatore decade dal beneficio del limite previsto dal comma 3 se non è munito di autorizzazione o ha violato gli obblighi indicati nel provvedimento di autorizzazione, se ha cagionato il danno con dolo o colpa grave o se ha violato gli obblighi previsti dall'articolo 21.
- 5. La responsabilità dell'operatore per i danni causati a soggetti che hanno partecipato a qualsiasi titolo all'attività spaziale è **disciplinata dal codice civile**.

CONTATTI

GIACOMO BERTELLI

giacomo.bertelli@hoganlovells.com

ALESSANDRO BACCHILEGA

alessandro.bacchilega@hoganlovells.com

Hogan Lovells

WWW.HOGANLOVELLS.COM

"Hogan Lovells" or the "firm" is an international legal practice that includes Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP and their affiliated businesses.

The word "partner" is used to describe a partner or member of Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP or any of their affiliated entities or any employee or consultant with equivalent standing. Certain individuals, who are designated as partners, but who are not members of Hogan Lovells International LLP, do not hold qualifications equivalent to members.

For more information about Hogan Lovells, the partners and their qualifications, see www.hoganlovells.com.

Where case studies are included, results achieved do not guarantee similar outcomes for other clients. Attorney advertising. Images of people may feature current or former lawyers and employees at Hogan Lovells or models not connected with the firm.

© Hogan Lovells 2024. All rights reserved.

GRAZIE